



Bruxelles, 19.9.2016
COM(2016) 600 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO
EUROPEO**

**sulle attività della piattaforma dell'UE per un finanziamento combinato nella
cooperazione esterna (EUBEC) dall'agosto 2014 alla fine del 2015**

Indice

1. Introduzione	3
2. Il finanziamento combinato (<i>blending</i>) come meccanismo di erogazione di aiuti	4
2.1. Aggiornamento sulla governance degli strumenti di finanziamento combinato dell'UE	4
2.2. Seguito dato alle revisioni esterne	6
3. Discussioni tecniche in seno all'EUBEC	7
3.1. Azione per il clima	8
3.2. Settore privato	9
3.3. Agenzie per il credito all'esportazione	10
3.4. Società civile	10
3.5. Future discussioni	10
4. Conclusioni	11

1. Introduzione

Il considerando della decisione 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,¹ esortavano la Commissione europea a studiare lo sviluppo di una piattaforma dell'UE per la cooperazione esterna e lo sviluppo allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi che permettono di combinare sovvenzioni e prestiti nel contesto dell'azione esterna dell'Unione. Nella sua relazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 ottobre 2012², la Commissione europea ha proposto di istituire la nuova piattaforma dell'UE per un finanziamento combinato (*blending*) nella cooperazione esterna (EUBEC), che è stata successivamente lanciata il 14 dicembre 2012 come gruppo di esperti della Commissione.

In linea con l'impegno assunto dalla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, una prima relazione illustrava l'operato dell'EUBEC dal 14 dicembre 2012, data della sua istituzione, fino alla fine di luglio 2014³. Questa seconda relazione si riferisce al periodo compreso tra l'agosto 2014 e il dicembre 2015.

L'EUBEC si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficacia dei meccanismi di finanziamento combinato nell'ambito dello sviluppo e della cooperazione esterna dell'Unione, con la dovuta attenzione per i contesti politici che disciplinano le relazioni dell'UE con i diversi paesi partner, in particolare le politiche di sviluppo, vicinato e allargamento dell'Unione. L'EUBEC deve fornire gli orientamenti per armonizzare i principi chiave relativi al finanziamento combinato pur permettendone la differenziazione per settori e regioni. Essa deve concentrarsi sui settori nei quali gli strumenti finanziari possono essere impiegati con maggior successo, per tutte le regioni geografiche e all'interno della singola regione, e deve altresì contribuire a rafforzare la coerenza delle attività di finanziamento combinato con le politiche dell'UE.

L'EUBEC opera tramite il gruppo politico (*Policy Group*), che è presieduto dalla Commissione e formato da rappresentanti degli Stati membri dell'UE e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); il Parlamento europeo e le istituzioni finanziarie sono coinvolti nell'attività tecnica nel ruolo di osservatori. Possono essere invitati in veste di osservatori anche altri partecipanti. La Commissione provvede inoltre al segretariato, garantendo il coordinamento e la comunicazione. Nel corso del presente periodo di rendicontazione il gruppo politico si è incontrato quattro volte per discutere in merito all'attività tecnica, vale a dire il 17 dicembre 2014, il 22 giugno 2015, il 2 ottobre 2015 e il 6 novembre 2015.

L'attività tecnica è svolta dai servizi della Commissione, dal SEAE, dalle istituzioni finanziarie e da un certo numero di rappresentanti degli Stati membri, oltre che dal Parlamento europeo. Nel periodo di rendicontazione sono stati istituiti due gruppi tecnici specifici, incentrati l'uno sulla mobilitazione di risorse del settore privato e l'altro sulla lotta ai cambiamenti climatici. Ciascuno ha stilato una

¹ GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.

² Ares(2012)1274079

³ COM(2014)733. Ulteriori documenti e relazioni dettagliate sono reperibili nel registro dei gruppi di esperti della Commissione: <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm>, cui l'EUBEC è iscritta con numero di registrazione n. E02852.

relazione al termine del suo operato e ha dato seguito alle sue attività organizzando un'ulteriore riunione a livello tecnico. È stata inoltre organizzata una riunione tecnica sul tema dei finanziamenti allo sviluppo.

La presente relazione fornisce innanzitutto un aggiornamento sulle questioni strutturali che riguardano gli strumenti di finanziamento combinato: la loro governance; le misure che attuano le raccomandazioni della Corte dei conti; il coinvolgimento di altre parti interessate. Infine, prima di trarre le sue conclusioni, la relazione riporta una sintesi delle discussioni condotte a livello tecnico e a livello di gruppo politico durante il periodo di rendicontazione in merito al contributo offerto dagli strumenti di finanziamento combinato alla mobilitazione delle risorse del settore privato, alla lotta contro i cambiamenti climatici e al finanziamento allo sviluppo.

2. Il finanziamento combinato (*blending*) come meccanismo di erogazione di aiuti

2.1. Aggiornamento sulla governance degli strumenti di finanziamento combinato dell'UE

Ai sensi delle raccomandazioni espresse dal documento dell'EUBEC sulla governance degli strumenti di finanziamento combinato, approvato dal gruppo politico l'11 luglio 2014, le operazioni di finanziamento combinato dell'Unione sono organizzate in **quadri di finanziamento combinato** per ciascuno strumento finanziario pertinente (DCI, ENI, FES e IPA), con un'unica struttura di governance per ciascun quadro. Le riunioni dei pertinenti organi di governance dovrebbero essere organizzate per quadro di finanziamento combinato e dovrebbero tenersi, ove possibile, in parallelo con i comitati dei rispettivi strumenti finanziari.

Si è stabilito che dovrebbe essere possibile raggruppare più «**strumenti**⁴» in un quadro di finanziamento combinato, per poter affrontare più efficacemente le diverse priorità strategiche, sia regionali che tematiche, per migliorare l'effetto leva politico, per ottimizzare l'impatto, l'efficacia e la visibilità degli aiuti dell'UE rafforzando il coordinamento allo scopo di allineare efficacemente le operazioni di finanziamento combinato con il dialogo politico e le priorità strategiche dell'Unione con i paesi terzi, e per accrescere la trasparenza nella rendicontazione. È stato discusso e approvato un addendum al «Documento di discussione sulla futura governance degli strumenti di finanziamento combinato dell'UE», che fa riferimento al convogliamento dei fondi tematici.

In tal senso, il quadro di finanziamento combinato DCI con il fondo investimenti per l'America latina (LAIF), il fondo d'investimento per l'Asia (AIF), il fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA) e le operazioni di finanziamento combinato tematiche è stato istituito, rispettivamente, con le decisioni della Commissione C(2014)9128 del 4.12.2014, C(2014)8785 del 26.11.2014, C(2014)9534 del 16.12.2014 e C(2014)9451 del 15.12.2014.

Per quanto riguarda lo strumento europeo di vicinato (ENI) è stato istituito un quadro di finanziamento combinato con il fondo d'investimento per la politica di vicinato (NIF) mediante decisione della Commissione SI(2008)190 del 14 febbraio 2008, riveduta dalla decisione della

⁴ Questi «strumenti» sono stati istituiti come dotazioni finanziarie e non sono entità giuridiche distinte.

Commissione C(2014)5750 del 20 agosto 2014, e l'accordo sul fondo fiduciario NIF del 26 gennaio 2009.

Il quadro di finanziamento combinato FES è formato dal fondo d'investimento per l'Africa (AfIF) (decisione della Commissione C(2015)5210 del 29.7.2015), dallo strumento per gli investimenti nei Caraibi (CIF) e dal fondo d'investimento per il Pacifico (IFP). I documenti d'azione che rinnovano il CIF e l'IFP saranno approvati nel 2016. Il nuovo fondo d'investimento per l'Africa è caratterizzato da un più vasto ambito di applicazione settoriale rispetto al precedente fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture (ITF) e la sua governance è in linea con il resto degli strumenti.

È anche possibile creare **fondi fiduciari dedicati degli strumenti (Facility Trust Funds)** per consentire agli Stati membri dell'UE o ad altri donatori interessati di erogare ulteriori contributi alle operazioni di finanziamento combinato nell'ambito degli strumenti. Le norme specifiche che si applicano ai fondi fiduciari degli strumenti saranno definite nel rispettivo accordo sul fondo fiduciario degli strumenti. Sono già stati creati fondi fiduciari a sostegno del NIF e del quadro d'investimento dei Balcani occidentali (WBIF).

Per poter garantire la piena conformità alla nuova struttura di governance è stato inoltre necessario allineare il **regolamento interno** degli strumenti. È stato stabilito che per ciascuno dei quadri di finanziamento combinato sarà definito un insieme di norme, con procedure in parte comuni e in parte adattate alle caratteristiche specifiche dei diversi quadri (per esempio, discussioni strategiche nel FES).

Per ciascuno dei quadri di finanziamento combinato si prevede che il **processo decisionale** sarà organizzato in una struttura a due livelli, con le seguenti caratteristiche:

- riunioni di valutazione tecnica, presiedute dalla Commissione e formate da rappresentanti dei servizi della Commissione, del SEAE e delle istituzioni finanziarie; e
- riunioni del consiglio, presiedute dalla Commissione e formate da rappresentanti dei servizi della Commissione, del SEAE, degli Stati membri dell'UE come membri con diritto di voto, e delle istituzioni finanziarie⁵ in veste di osservatori.

Di conseguenza, le operazioni dei quadri di finanziamento combinato, ivi compresi i fondi fiduciari dedicati, sono regolamentate dal consiglio (*Board*). Il consiglio è coadiuvato da un'assemblea di valutazione tecnica, incaricata di rivedere i progetti di domande delle istituzioni finanziarie dal punto di vista tecnico e finanziario, prima che siano presentati al consiglio. Le conclusioni del consiglio sono incorporate in decisioni complementari pertinenti della Commissione, a eccezione dei progetti finanziati nell'ambito del fondo fiduciario dedicato (che seguono le norme definite nell'accordo sul fondo fiduciario).

⁵ Ai fini del presente documento, le istituzioni finanziarie comprendono istituzioni finanziarie di spicco che partecipano alle operazioni di finanziamento combinato e altre istituzioni finanziarie invitate, comprese le IEFD (istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo). Le istituzioni finanziarie non europee attive in una determinata regione dovrebbero essere invitate ad assistere alle riunioni pertinenti in veste di osservatori, con riferimento sia alle riunioni tecniche sia a quelle del consiglio.

Per quanto concerne le **discussioni strategiche**, nei quadri di finanziamento combinato DCI ed ENI i servizi della Commissione, il SEAE e gli Stati membri dell'UE mantengono un dialogo regolare sugli orientamenti strategici per ciascuno strumento con i paesi partner e le pertinenti organizzazioni regionali. In linea di massima, i servizi della Commissione e il SEAE intavoleranno e copresiederanno discussioni strategiche al livello appropriato più elevato con gli Stati membri, i paesi beneficiari e le organizzazioni regionali pertinenti. Le discussioni si dovrebbero tenere ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario, solitamente una volta all'anno, per esaminare le questioni strategiche e gli orientamenti e priorità generali degli strumenti. Il dialogo si svilupperà a partire da documenti pertinenti di programmazione strategica, che saranno stati approvati in conformità con la procedura di comitato pertinente e con il controllo democratico.

Nell'ambito del quadro di finanziamento combinato del Fondo europeo di sviluppo (FES), si discuteranno gli orientamenti strategici con i paesi beneficiari e/o le organizzazioni regionali pertinenti nel corso di riunioni dedicate⁶, secondo il principio di "titolarità" della cooperazione allo sviluppo dell'Unione. Tali discussioni riguarderanno i piani e le priorità di investimento regionali, forniranno orientamento e consulenza strategica e politica per l'individuazione e la preparazione delle proposte di finanziamento combinato più pertinenti, oltre che assistenza al consiglio nella revisione della programmazione progettuale e nella formulazione di un parere sui progetti più pertinenti in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'UE.

2.2. Seguito dato alle revisioni esterne

Il 22 ottobre 2014 la Corte dei conti europea ha pubblicato la sua relazione speciale n. 16/2014 dal titolo «*L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE*»⁷.

In seguito a tale pubblicazione la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) e la commissione per lo sviluppo (CODEV) del Parlamento europeo hanno organizzato uno scambio di pareri sulla relazione speciale, in presenza della Corte dei conti e della Commissione, rispettivamente in data 19 gennaio 2015 e 22 gennaio 2015. Un secondo scambio con la Commissione europea è stato organizzato dalla CONT il 23 febbraio 2015 e un terzo dalla CODEV il 6 maggio 2015.

Il gruppo di lavoro del Consiglio sulla cooperazione allo sviluppo ha esaminato la relazione in conformità con le disposizioni fissate dalle conclusioni del Consiglio sulla procedura d'esame delle relazioni speciali definita dalla Corte dei conti⁸. Il 21 aprile 2015 il gruppo di lavoro ha raggiunto un accordo sul progetto di conclusioni del Consiglio redatto dalla presidenza e il Coreper ha confermato l'accordo sul testo prima di trasmetterlo al Consiglio per l'adozione.

La Commissione europea ha dato seguito alla maggior parte delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nel contesto dell'EUBEC, in particolare:

⁶ Queste riunioni strategiche sono i consigli direttivi regionali istituiti nel contesto dei diversi programmi indicativi regionali, della piattaforma ACP-UE per lo sviluppo del settore privato e del comitato consultivo creato nel contesto del programma panafricano.

⁷ La relazione speciale è disponibile anche sul sito web della Corte, all'indirizzo: <http://eca.europa.eu>

⁸ Doc. 7515/00 FIN 127 + COR 1

- la preparazione di un modulo di richiesta armonizzato e migliorato relativo ai progetti e delle relative note orientative;
- la creazione di un quadro di misurazione dei risultati, compresi gli indicatori standard;
- l'adozione di un documento orientativo sulle operazioni di finanziamento combinato;
- un ruolo delle delegazioni dell'UE più attivo e di più stretta partecipazione nell'individuazione e selezione dei progetti di finanziamento combinato;
- una nuova governance rivista degli strumenti di finanziamento combinato;
- un processo di approvazione semplificato e abbreviato;
- un programma di formazione più ampio per i funzionari della Commissione che si occupano del finanziamento combinato a Bruxelles e in seno alle delegazioni;
- la pubblicazione di una breve descrizione di ciascun progetto di finanziamento combinato in un sito web dedicato, per garantire visibilità⁹.

La Commissione europea sta ancora discutendo al proprio interno il necessario adeguamento della sua metodologia di monitoraggio orientato ai risultati (ROM) alle caratteristiche specifiche del finanziamento combinato.

La Commissione sta svolgendo anche una valutazione del finanziamento combinato, che si trova già a buon punto. Il finanziamento combinato è uno strumento relativamente nuovo, che è considerato innovativo e offre elevate potenzialità. Al tempo stesso, lo strumento attira il crescente interesse di una serie di attori europei, regionali e internazionali. Vi è l'evidente necessità di raccogliere maggiori elementi a riprova del suo grado di efficacia. La valutazione utilizzerà gli elementi di prova forniti da precedenti e future valutazioni e analisi (comprese le valutazioni NIF, ITF, WBIF oltre che lo studio di misurazione dei risultati condotto nel 2013 da «Cambridge Economic Policy Associates» (CEPA) per i progetti sostenuti dall'ITF) ed eviterà duplicazioni con le attività già realizzate. La valutazione farà tesoro delle informazioni già acquisite e rafforzerà le prove empiriche disponibili dell'efficacia del finanziamento combinato. La valutazione è stata avviata nel gennaio 2015 ed è ancora in corso.

3. Discussioni tecniche in seno all'EUBEC

Al **summit di Addis Abeba, svoltosi dal 13 al 16 luglio 2015**, è stato adottato il programma d'azione di Addis Abeba (AAAA), che prevede il passaggio a un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile, comprendente tra l'altro aspetti di governance, genere, partenariato e collaborazione con il settore privato. Molte componenti dell'AAAA erano rilevanti ai fini del finanziamento combinato dell'UE: un'occupazione e un lavoro dignitoso per tutti come obiettivo centrale, accesso ai finanziamenti per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI), norme e regole trasparenti e stabili, e una concorrenza libera e leale, atta a conseguire politiche di sviluppo nazionale.

A latere del summit, l'Unione africana e l'UE hanno organizzato un evento collaterale sul settore privato e il finanziamento combinato, che ha richiamato più di 200 partecipanti. Nell'ambito di due tavole rotonde sono stati discussi i seguenti argomenti: «Contribuire a costruire un quadro

⁹ All'indirizzo https://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending/blending-operations_en

strategico per collaborare con e in favore del settore privato alla realizzazione dell'"Agenda 2063" dell'Unione africana» e «Catalizzare le risorse del settore privato e il suo coinvolgimento nello sviluppo attraverso il finanziamento combinato, in particolare nei settori agricolo ed energetico».

Poiché i flussi di **rifugiati e migranti** si sono intensificati nel corso del 2015, il gruppo dell'EUBEC ha rilevato l'importanza del potenziale contributo del finanziamento combinato per affrontare questa sfida come una priorità urgente, in particolare allo scopo di risalire alle cause della migrazione. In occasione della riunione del gruppo politico del novembre 2015, i membri dell'EUBEC hanno deciso di scambiarsi informazioni pertinenti e di coordinare i fondi disponibili per il finanziamento combinato nei paesi interessati. Sono state fornite spiegazioni sugli strumenti finanziari già a disposizione e le istituzioni finanziarie sono state invitate a contribuire al meglio delle loro possibilità, in base ai rispettivi punti di forza. In futuro saranno intensificate le iniziative volte a mantenere la complementarità, mentre la migrazione diventerà un punto fisso all'ordine del giorno delle riunioni del gruppo politico. Il gruppo dell'EUBEC sarà uno strumento importante per trarre vantaggio sia dall'esperienza delle istituzioni finanziarie sia dall'orientamento politico degli Stati membri via via che l'UE formulerà la sua risposta olistica a questa sfida cruciale.

3.1. Azione per il clima

L'azione per il clima è parte integrante del finanziamento combinato dell'UE, dal momento che il 62% delle operazioni è direttamente rilevante per la stessa. Il finanziamento combinato è un potente strumento a sostegno dell'azione per il clima dell'UE, in termini sia di adattamento che di mitigazione, poiché permette di ottenere investimenti per il clima in scala, attingendo a fonti aggiuntive di finanziamento a favore della lotta contro i cambiamenti climatici. Gli strumenti regionali sono un elemento fondamentale del sostegno che l'UE può offrire ai paesi in via di sviluppo affinché perseguano uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima.

Dal luglio 2014 l'EUBEC cerca di migliorare la rilevanza e l'impatto sul clima delle operazioni di finanziamento combinato dell'UE. A tal fine è stato istituito un gruppo tecnico sul clima (Gruppo tecnico 7), che ha discusso possibili miglioramenti e preparato una relazione in cui sono illustrate varie opzioni per potenziare l'azione per il clima nell'ambito degli strumenti di finanziamento combinato dell'UE.

Si è raggiunto un ampio consenso in merito al fatto che gli strumenti di finanziamento combinato dell'UE dovrebbero continuare a fornire finanziamenti per il clima in base ai loro collaudati punti di forza e facendo leva su sinergie con altri strumenti, continuare a rivestire un ruolo determinante nella programmazione progettuale, concorrendo a inserire in questa programmazione il tema dello sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima, e collaborare con attori del settore pubblico e privato e con i fondi multilaterali per il clima (per esempio, il Fondo verde per il clima), segnatamente allo scopo di mobilitare il capitale privato per gli investimenti a sostegno della lotta ai cambiamenti climatici. L'EUBEC ha inoltre continuato a promuovere la comunicazione, la visibilità e la trasparenza dell'azione per il clima nel finanziamento combinato dell'UE.

Le discussioni dell'EUBEC hanno contribuito ai preparativi e alla partecipazione dell'UE al riuscito accordo sul clima di Parigi, compresa l'organizzazione di un evento collaterale alla COP21 che ha ottenuto un buon successo di critica e di pubblico.

3.2. Settore privato

Tenendo conto dei principi e dei criteri dell'UE per il sostegno agli attori del settore privato, come specificati nella comunicazione concernente lo sviluppo del settore privato e confermati dalle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2014, nonché delle attività condotte in precedenza nell'ambito dell'EUBEC sull'uso supplementare di strumenti finanziari specifici, il Gruppo tecnico 6 (TG 6) ha individuato le lezioni apprese e una serie di buone prassi da tenere in considerazione nelle operazioni di finanziamento combinato. Il gruppo ha presentato raccomandazioni alla riunione del gruppo politico del dicembre 2014, così sintetizzate: (1) il successo nell'attrarre risorse del settore privato per progetti finanziati attraverso meccanismi di finanziamento combinato sarà monitorato in base a una metodologia comune attraverso uno specifico indicatore dell'effetto leva; (2) i contributi delle parti interessate del settore privato a livello di strumento di finanziamento combinato potrebbero essere erogati tramite fondi dedicati, unitamente ai contributi aggiuntivi degli Stati membri, mantenendo al tempo stesso la capacità dell'UE di garantire l'allineamento dei progetti sostenuti con gli obiettivi strategici e le priorità dell'UE; (3) il sostegno dei donatori è uno strumento importante, che consente all'UE e alle istituzioni finanziarie di sviluppare i mercati locali, per esempio attraverso strumenti finanziari espressi in valuta locale, fondi dedicati e condivisione del rischio di portafoglio; (4) l'assistenza tecnica a tutte le parti pertinenti è indispensabile per sviluppare un contesto imprenditoriale locale propizio agli investimenti, per aumentare l'offerta di progetti redditizi, per sviluppare servizi locali a sostegno delle imprese e per migliorare la capacità di assorbimento dei potenziali beneficiari; (5) potrebbe essere valutata la portata di una più stretta cooperazione con investitori sociali e ONG selezionati, che abbiano sviluppato un'esperienza specifica in settori in cui le istituzioni finanziarie sono meno attive nel contesto degli strumenti di finanziamento combinato; (6) è importante che il ricorso al finanziamento combinato per le operazioni del settore privato sia adeguatamente giustificato, con una chiara individuazione delle carenze del mercato affrontate o degli obiettivi di distribuzione, e al fine di garantire che la sovvenzione sia opportunamente calibrata e sia strutturata in linea con le esigenze attuali, anche in vista dei rischi non finanziari correlati all'uso di strumenti finanziari specifici nelle operazioni di finanziamento combinato con il coinvolgimento del settore privato; (7) garantire che i progetti che coinvolgono il settore privato siano valutati in termini di risultati in materia di sviluppo (in particolare per quanto riguarda il rischio che gli incentivi finanziari prevalgano sui principi di sviluppo) e possano essere realizzati attraverso solidi sistemi di monitoraggio oltre che una stretta aderenza a elevate norme di condotta da parte dei beneficiari, con riferimento alle politiche e alle pratiche ambientali e sociali, alla governance istituzionale, alla trasparenza e all'integrità, compresa la prevenzione della frode fiscale e dell'evasione fiscale.

In seguito alle attività intraprese nell'ambito del TG 6, il 16 ottobre 2015 si è tenuta una riunione tecnica incentrata sui principali ostacoli che impediscono agli investitori istituzionali e ad altri investitori privati di partecipare al finanziamento di progetti nei paesi emergenti. Tra gli aspetti che dovrebbero essere considerati sono stati individuati i profili di rischio/rendimento inadeguati, il *rating*, la liquidità, la valuta e le dimensioni delle transazioni. Le possibili soluzioni includevano la sindacazione dei prestiti, la partecipazione degli investitori privati al mercato dei prestiti, la partecipazione a fondi di investimento in capitali, e il sostegno dei donatori per ridurre le perdite attese e attrarre maggiori risorse.

Le istituzioni finanziarie hanno precisato di essere riuscite in parte ad attirare l'interesse degli investitori istituzionali su base progettuale per alcuni progetti di rilievo. Tuttavia, il successo a livello di portafoglio continua a essere limitato, nonostante gli sforzi ancora in corso. Sono stati discussi alcuni esempi innovativi finalizzati ad attirare gli investitori privati sulla base di un portafoglio condiviso. Per il futuro è stato chiesto alle istituzioni finanziarie di presentare idee più concrete da sottoporre a ulteriori discussioni in vista di una maggiore partecipazione del settore privato e del potenziale coinvolgimento dell'UE.

3.3. Agenzie per il credito all'esportazione

In merito alla potenziale collaborazione tra le istituzioni finanziarie e le agenzie per il credito all'esportazione («ECA»), i partecipanti hanno discusso alcune delle potenziali criticità relative al coinvolgimento delle ECA e delle banche commerciali nei programmi del settore pubblico finanziati dalla Commissione e dalle istituzioni finanziarie.

Alcune istituzioni finanziarie hanno evocato il pericolo che le ECA soppiantino i finanziamenti commerciali attualmente disponibili, alterando in tal modo il mercato e fornendo gli incentivi sbagliati. Le istituzioni finanziarie hanno inoltre fatto presente che la condivisione dello status di creditore privilegiato non apporterebbe benefici aggiuntivi, poiché le ECA sono già abitualmente creditori privilegiati in quanto enti erogatori di prestiti. Le istituzioni finanziarie hanno espresso il parere che la condivisione dello status di creditore privilegiato con le banche commerciali non rappresenti per loro una valida opzione nei progetti del settore pubblico, dove lo Stato funge da debitore o garante, mentre è abbastanza frequente nei progetti pertinenti al settore privato. Come hanno avuto modo di precisare le istituzioni finanziarie, la European Banking Association e l'ECA danese, vi sono già esempi di cooperazione tra le istituzioni finanziarie, le banche commerciali e le ECA nei paesi in via di sviluppo, come i regimi di credito misti in Belgio, Danimarca e Austria, oltre che la collaborazione tra le istituzioni finanziarie e le ECA nell'ambito dell'Unione di Berna in vari settori.

I partecipanti hanno concluso che la cooperazione con le ECA e le banche commerciali nel contesto degli strumenti di finanziamento combinato rappresenta già una possibile opzione e che non saranno necessarie ulteriori sessioni. I partecipanti sono stati invitati a proporre idee progettuali concrete, coinvolgendo le ECA e le banche commerciali nei quadri di finanziamento combinato.

3.4. Società civile

La Commissione europea ha proseguito il suo scambio sul finanziamento combinato con le organizzazioni della società civile e il settore privato. Nel corso del 2014 sono state organizzate quattro riunioni: tre nel contesto del Forum politico per lo sviluppo (PFD) durante le sessioni organizzate a Lima (Perù), Bangkok (Thailandia) e Bruxelles. Nel novembre 2014 è stato anche organizzato un workshop specifico sulle attività prodotte nel contesto del TG6.

3.5. Future discussioni

Continueranno a essere organizzate riunioni tecniche e riunioni del gruppo politico nell'ambito dell'EUBEC su questioni politiche fondamentali dell'UE quali la risposta alla crisi migratoria, i

cambiamenti climatici e il coinvolgimento del settore privato, tra l'altro sulla possibilità di utilizzare un modello di garanzia nei paesi terzi, facendo tesoro delle esperienze maturate con il piano di investimenti per l'Europa, che consentirebbe alle istituzioni finanziarie internazionali di eliminare determinate strozzature agli investimenti e quindi di attirare gli operatori privati.

4. Conclusioni

- 1) Gli strumenti di finanziamento combinato dell'UE hanno continuato a operare adeguatamente a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. Esiste una governance chiara e coerente.
- 2) La maggior parte delle raccomandazioni formulate in una relazione della Corte dei conti in merito all'efficacia degli strumenti di finanziamento combinato è già stata attuata, perlopiù nel contesto dell'EUBEC, e la Commissione europea continuerà a prestare un'attenzione specifica al processo e a eventuali criticità emergenti.
- 3) Il finanziamento combinato rimane uno strumento relativamente nuovo e attualmente è in corso una valutazione esterna indipendente della sua efficacia, sulla base degli elementi di prova raccolti fino a questo momento. Continuano anche le consultazioni di altre parti interessate come le organizzazioni della società civile.
- 4) In merito alla mobilitazione del settore privato, facendo tesoro delle precedenti attività dell'EUBEC è proseguito il dibattito tecnico su particolari progetti presentati dalle istituzioni finanziarie, le quali sono state invitate a continuare a presentare progetti concreti da discutere in futuro.
- 5) Quanto all'azione per il clima, gli strumenti di finanziamento combinato regionali devono continuare a integrare l'azione per il clima nelle operazioni di finanziamento combinato dell'UE e a sostenere l'attuazione dell'accordo sul clima di Parigi. Le discussioni dell'EUBEC dovrebbero sostenere l'attuazione e, se del caso, fornire ulteriori orientamenti orizzontali.